

N. 01409/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02270/2002 REG.RIC.

Copia conforme  
all'originale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2270 del 2002, proposto da:

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Castellana e Tiziana Milana, e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, Piazzale del Fante N.49;

contro

- l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n.81, è domiciliato per legge;
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Impinna, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina n. 39;
- il Commissario ad acta, domiciliato per la carica presso la Casa comunale;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del decreto del 13 marzo 2002 con cui il dirigente generale del Dipartimento regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, ha approvato la variante al P.R.G., con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo, nella parte in cui respinge le osservazioni proposte dalla ricorrente;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 45 del 13 marzo 1997, di adozione del piano regolatore generale- variante generale;
- della deliberazione n. 435 del 23 novembre 1999, con la quale lo stesso Consiglio ha introdotto sulle osservazioni e/o opposizioni avverso la delibera n. 45/97;
- della delibera n. 35 del 2 marzo 2000, con la quale sono stati resi chiarimenti sulle deduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate;



presunta carenza delle prescrizioni esecutive e delle norme tecniche di attuazione; nonché, della irragionevolezza della scelta pianificatoria.

Tutte le doglianze non meritano adesione.

C.1. – Con riguardo alla dedotta violazione delle direttive regionali per la cartografia del piano, va, in primo luogo rilevato che la censura, così come prospettata, si presenta irragionevole e, quindi, inammissibile, in quanto lamenta l'adozione di elaborati grafici redatti secondo un minore rapporto di scala (1:5000 rispetto a 1:10.000, parametro minimo per rappresentare le previsioni rapportate al territorio comunale), il quale, di contro, consente tecnicamente una migliore visualizzazione dei siti.

In ogni caso, quand'anche parte ricorrente avesse inteso contestare il mancato utilizzo della scala "1:2000" - prevista dal richiamato disciplinare tipo per le previsioni relative al centro urbano e alle frazioni abitate - la censura non merita accoglimento.

Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già rilevato da questo Tribunale su identica censura, per cui *"in sede di approvazione del piano, la stessa Amministrazione regionale – considerata la ratio della norma ed atteso il fatto che il sistema urbano della città di Palermo, così come si è delineato negli ultimi quaranta anni, coincide quasi per intero con il suo territorio comunale (...) – ritiene che la rappresentazione in scala 1:5.000 della variante generale evidenzia in modo unitario (le) previsioni urbanistiche sia a scala territoriale sia a scala urbana: pertanto la scala 1:5.000 si è ritenuta accettabile. Quanto precede evidenzia che l'utilizzo della diversa scala (comunque ritenuta congrua) non ha impedito all'organo di controllo di usufruire di tutti gli elementi per una visione unitaria dello strumento pianificatorio, diversamente da quanto contestato (in termini di mera ipotesi) dal ricorrente"* (T.a.r. Sicilia, I, 7 giugno 2007, n. n. 1627, confermata in appello dal C.g.a. con decisione 10 giugno 2009, n. 510; in senso conforme, anche Tar Sicilia, I, 14 marzo 2011, n. 455).

A quanto appena rilevato su un piano generale, va peraltro osservato che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato in alcun modo che l'utilizzo delle tavole di diversa scala avrebbe condotto ad una differente valutazione in ordine alla zonizzazione dell'area interessata.

C.2. – Per quanto concerne la presunta mancanza di grafici, studi, prescrizioni esecutive e norme tecniche di attuazione, va rilevato quanto segue.

Con riferimento alla dedotta carenza delle prescrizioni esecutive, la censura è da disattendere per due fondamentali ragioni:

1) l'art. 2, comma 1, della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71, il quale prescriveva l'obbligo in questione, è stato fatto oggetto di interpretazione autentica dall'art. 102, comma 1, della l.r. n. 4 del 16 aprile 2003, che testualmente recita: *"L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è da interpretarsi nel senso che non è obbligatoria la contestuale adozione del Piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive"*;

2) le prescrizioni esecutive sono, comunque, state adottate dal Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 16/2000, prima della approvazione da parte della Regione, che ne ha tenuto conto in fase di approvazione (v. decreto n. 124/2002, pagg. 4 e 36).

Per quanto concerne, invece, la presunta mancanza di grafici e delle norme tecniche di attuazione, è sufficiente esaminare la variante, come approvata dal decreto regionale con tutti gli allegati, per

verificare l'intervenuta approvazione anche delle norme tecniche di attuazione; nonché di numerosi allegati tecnici.

Le doglianze di ordine procedimentale devono, pertanto, essere respinte.

C.3. – Per quanto attiene alla contestazione dell'attuale destinazione dell'area, la censura non può trovare accoglimento.

Reputa necessario il Collegio fare delle precisazioni in punto di fatto, alla luce delle difese prodotte dalla resistente amministrazione comunale.

Come fondatamente osservato dalla difesa del Comune, nelle osservazioni presentate la ricorrente aveva richiesto la variazione da zona a servizi di quartiere (di cui al D.M. n. 1444/68) a zona residenziale, in modo da mantenere pressoché inalterata la destinazione urbanistica impressa in precedenza (edilizia residenziale pubblica); laddove, con il ricorso in esame, la predetta lamenta la mancata valutazione dell'attività imprenditoriale dalla stessa svolta sul terreno in interesse.

Tale premessa in punto di fatto – la quale già svislisce la portata della censura di irragionevolezza mossa – consente di potere affrontare *ex professo* detta doglianza, la quale va decisamente respinta.

Va rammentato che, nella formazione di uno strumento urbanistico generale, l'amministrazione ha una ampia discrezionalità per quanto attiene le scelte urbanistiche di carattere generale, le quali costituiscono apprezzamenti di merito e non necessitano di una motivazione puntuale: sotto tale profilo risulta sufficiente la giustificazione che può ricavarsi dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che si vada ad incidere su interessi già consolidati (cfr. Cons. St., sez. IV, 16/10/2006, n. 6172).

Né l'obbligo di motivare deriva dalla presentazione delle osservazioni da parte dei privati, che rappresentano un mero apporto di carattere collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico, per cui il loro rigetto non richiede una confutazione analitica e diffusa, essendo sufficiente che le stesse siano debitamente considerate e valutate con riferimento alle linee portanti della pianificazione (Cons. St., sez. IV, 30/6/2004, n. 4804).

Nel caso di specie l'amministrazione comunale ha replicato esaustivamente alle osservazioni della ricorrente – peraltro diversamente impostate rispetto alla prospettazione di cui al ricorso - evidenziando in particolare l'obiettivo, chiaramente evincibile dalla filosofia sottesa alla variante generale al P.R.G., del recupero del patrimonio edilizio, e del contesto di riferimento, il quale sarebbe gravemente compromesso dalla possibilità, in sostanza richiesta dalla società, di una ulteriore edificazione residenziale mediante creazione di zone B o C, con incidenza negativa anche sulla programmazione dei servizi.

La destinazione impressa regge, dunque, alle censure di irrazionalità, contraddittorietà ed illogicità manifesta, e la doglianza va respinta.

D. – La nuova censura, articolata con il primo ricorso per motivi aggiunti – con cui si deduce la violazione dell'art. 13 della l. n. 64/1974 - è palesemente inammissibile per tardività.

Ed invero, ogni doglianza, a maggior ragione se di natura procedurale, avverso la deliberazione di adozione della variante generale (n. 45/1997) avrebbe potuto e dovuto essere mossa contestualmente all'impugnazione del decreto regionale di approvazione della variante generale, pubblicato sulla G.U.R.S. 22 marzo 2002, n. 13 – contestato, con il ricorso introduttivo, unitamente

alla predetta deliberazione consiliare n. 45/1997 - il quale, conferisce a tutto l'iter istruttorio il carattere della definitività; laddove detta censura è stata mossa solo con il primo gravame aggiuntivo, notificato il 12 novembre 2002.

In ogni caso, la doglianza è anche infondata nel merito, secondo quanto già statuito da questo Tribunale con ampia motivazione, alla quale per esigenze di sintesi si rinvia (v. sentenza n. 1627/2007, confermata dal C.g.a. con decisione n. 510/ 2009, già citate): basta solo rilevare che l'amministrazione comunale, con deliberazione del Commissario *ad acta* n. 470/2001, ha integrato la variante generale secondo le prescrizioni contenute nei pareri resi dal Genio Civile (v. documentazione P.a.), tutti richiamati nel decreto regionale di approvazione.

E. – La reiezione di tutte le censure articolate con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti comporta la reiezione anche del secondo gravame aggiuntivo, con cui è stato dedotto solo un vizio di invalidità derivata avverso la deliberazione consiliare n. 7/2004.

F. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va, in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

G. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile; per il resto lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri e accessori come per legge, da ripartirsi in parti uguali tra l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e il Comune di Palermo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE